

**PROCEDIMENTI IN ASSENZA DELL'IMPUTATO
E DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO
SECONDO LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI**

SOMMARIO : 1. I casi che hanno visto coinvolta l'Italia. - 1.1. Dal caso Colozza al caso Somogyi. - 1.2. I ricorsi contro l'Italia successivi alle sentenze Somogyi e Sejdovic. - 2. I casi che hanno visto coinvolti altri Stati europei. - 2.1. Francia. - 2.2. Olanda. - 2.3. Belgio. - 2.4. Svizzera. - 3. Cenni conclusivi.

A partire dagli anni '80 la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata in numerose occasioni sulla compatibilità di procedimenti svoltisi in assenza dell'imputato con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Nella maggioranza dei casi le pronunce hanno riguardato la Repubblica italiana che è stata immancabilmente condannata per la violazione del suddetto articolo. Tali pronunce sono derivate non dal fatto che il processo in contumacia (o *par contumace* o *by default*) sia di per sé incompatibile con l'art. 6 CEDU, quanto dalla circostanza che in Italia non era possibile per l'imputato condannato in contumacia ottenere una revisione del procedimento in sua presenza, qualora sia chiaro che egli non ha voluto rinunciare al diritto ad essere presente al processo.

1. I casi che hanno visto coinvolta l'Italia.

1.1. Dal caso Colozza al caso Somogyi.

Uno dei casi più emblematici, in quanto caso-guida delle successive decisioni della Corte europea in materia, è sicuramente stato il caso *Colozza c. Italia*¹ del 1985. Nel giugno del 1972 Giacinto Colozza veniva denunciato per vari reati commessi prima del novembre 1971, tuttavia, non avevano potuto interrogarlo né informarlo dell'apertura del procedimento penale nei suoi confronti perché egli non risiedeva più all'ultimo indirizzo conosciuto né all'indirizzo risultante dai registri dell'anagrafe. Quindi, Colozza è stato dichiarato prima "irreperibile" e, dopo la mancata esecuzione di tre ordini di arresto, "latitante".

Nel maggio del 1976 ebbe inizio il processo in contumacia, procedimento che venne aggiornato per quattro volte per la defezione dei vari difensori nominati d'ufficio. Nel dicembre dello stesso anno l'imputato fu condannato a sei anni di reclusione e al pagamento di una multa

¹ *Colozza c. Italia*, ECHR series A n. 89 del 12 febbraio 1985.

di 600.000 lire e, nel settembre dell'anno successivo, venne arrestato nella sua abitazione di Roma. Il Colozza presentò, quindi, ricorso alla Corte d'Appello di Roma sostenendo di essere stato ingiustamente dichiarato "latitante" ed asserendo la nullità ed invalidità della condanna in contumacia dal momento che il suo indirizzo di residenza era conosciuto dalla polizia dal marzo del '77 e dall'ufficio del Procuratore della Repubblica dall'ottobre del '76 (ossia, quasi due mesi prima della condanna). Infatti, al medesimo indirizzo gli erano state inviate delle comunicazioni giudiziali per altri procedimenti avviati nei suoi confronti.

La Corte d'Appello respinse la domanda per la scadenza dei termini di tempo previsti, vale a dire 20 giorni, i quali avevano cominciato a decorrere dal 13 ottobre del '77, giorno in cui il mandato d'arresto era stato notificato.

La Corte di Cassazione ugualmente rigettò la domanda affermando che egli era stato giustamente giudicato "irreperibile" e "latitante".

Nel 1980 Colozza ricorse alla Corte europea dei diritti dell'uomo eccependo la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte affermò che l'oggetto e lo scopo dell'articolo considerato è quello di permettere ad ogni persona accusata di un reato di difendersi, di interrogare o far interrogare i testimoni e di avere l'ausilio di un interprete se non comprende la lingua usata durante il procedimento, in poche parole di prendere parte al proprio processo².

L'organo giurisdizionale europeo aggiunse, poi, che non rientrava nelle sue competenze di determinare quando e sotto quali condizioni un imputato potesse rinunciare all'esercizio del suo diritto di comparire al processo, però, tale rinuncia doveva essere espressa in modo inequivocabile.

Nel caso di specie non ci si trovava di fronte ad una persona che avendo appreso del procedimento nei suoi confronti aveva espressamente rinunciato al suo diritto a comparire e difendersi. Infatti, le autorità italiane, basandosi su una presunzione, avevano dedotto la rinuncia in questione dallo *status* di latitante dell'imputato. Questa presunzione, però, non poteva essere considerata una base sufficiente per procedere in assenza dell'accusato, visto che i fatti mostravano una non conoscenza da parte del ricorrente dell'esistenza del procedimento nei suoi confronti ed una carenza dei tentativi fatti per rintracciarlo. In tale circostanza era, quindi, difficile rinvenire la diligenza con cui le Parti contraenti devono agire per assicurare che il diritto garantito dall'art. 6 sia effettivamente goduto.

Oltre al fatto che la rinuncia deve essere esplicita, la Corte statuì che, nel caso in cui il diritto interno ammettesse la possibilità di svolgere il processo nonostante l'assenza dell'imputato, si doveva garantire a quest'ultimo il diritto di ottenere una nuova valutazione del merito dell'accusa in sua presenza. Secondo l'organo europeo il rimedio allora previsto dal

² Come si potrà constatare anche più avanti la Corte europea ha spesso fatto riferimento a tale principio. Ad esempio, nella sentenza relativa al caso *Zana c. Turchia* del 25 novembre 1997, l'organo considerato ha ricordato che il diritto dell'accusato a prendere parte al procedimento rientra nell'oggetto e nello scopo dell'art. 6. Il fatto che l'interessato abbia ripetutamente sollevato eccezioni di incompetenza dei tribunali che dovevano giudicarlo e volesse esprimersi nella lingua curda anziché turca non poteva essere considerato motivo sufficiente per ritenere che il soggetto avesse rinunciato a difendersi, come invece sosteneva il Governo turco.

c.p.p. italiano non rispondeva a tali requisiti poiché la corte cui veniva presentato l'appello poteva valutare il merito dell'accusa, sia *de facto* che *de iure*, solamente se constatava che le autorità competenti non avevano rispettato le leggi concernenti la dichiarazione di latitanza o la notifica dei documenti relativi al processo. Inoltre, l'appello poteva essere ammesso solamente per quelle persone che provavano di non aver voluto eludere la giustizia.

Considerando tutto ciò, la Corte europea ha deciso all'unanimità che vi era stata violazione dell'art. 6 della Convenzione da parte dell'Italia.

Un altro caso che ha avuto particolare rilievo nella dottrina italiana è il caso *Rubinat*³ del 1985.

Pedro Rubinat, marinaio spagnolo, il 27 aprile 1972 ha ferito mortalmente un suo compagno nel porto di Genova e si è rifugiato all'estero. Il giorno seguente, le autorità italiane hanno emesso un mandato d'arresto nei confronti di Rubinat che, in seguito a "vane ricerche", è stato dichiarato "latitante".

Nel novembre del 1974 la Corte d'Assise di Genova lo ha condannato in contumacia a 21 anni di reclusione per omicidio, sentenza confermata anche dalla Corte d' Appello.

Nell'ottobre del 1976 Rubinat è stato arrestato in Francia e, a seguito della richiesta italiana, l'extradizione ha avuto luogo nel maggio del '77 senza alcun tipo di procedura formale poiché il ricorrente vi aveva acconsentito. In seguito, egli ha sostenuto che pensava di poter esporre la sua versione dei fatti davanti ad un tribunale e che, nel momento in cui aveva lasciato Genova, non era consapevole del fatto che le ferite da lui inferte al compagno erano mortali.

Rubinat ha, quindi, presentato appello alla Corte di Cassazione, appello che è stato respinto.

Nel maggio del 1983 il Presidente della Repubblica italiana ha concesso la grazia al ricorrente che si è trasferito all'estero.

Considerando quest'ultimo evento, la Corte ha cancellato dal ruolo il caso Rubinat, pur riservandosi il potere di reinserirlo nel ruolo nel caso in cui nuove circostanze avessero giustificato tale atto.

Il caso *Brozicek c. Italia*⁴, del 1989, è relativo ad un cittadino della Repubblica Federale di Germania fermato, nell'agosto del 1975, dalla polizia di Pietra Ligure perché, durante la festa di un partito aveva compiuto atti di vandalismo e ferito uno degli agenti. In seguito a tali avvenimenti, il tribunale di Savona avviava un procedimento contro Brozicek per resistenza alle forze dell'ordine e lesioni volontarie, informandone il ricorrente e invitandolo a nominare un difensore di sua scelta in mancanza del quale gli sarebbe stato assegnato quello d'ufficio. Il denunciato rispondeva con una lettera in tedesco in cui diceva che i documenti inviategli (in lingua italiana) erano poco comprensibili e, quindi, rinnovava la richiesta, già fatta quando era stato fermato, a che fosse utilizzata la sua lingua madre o una delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite. A tale comunicazione non è seguito nessuna risposta da parte delle autorità italiane.

³ *Rubinat c. Italia* ECHR series A n. 89 del 12 febbraio 1985.

⁴ *Brozicek c. Italia* ECHR series A n. 167 del 19 dicembre 1989.

Un plico inviato successivamente all'imputato, in cui gli si chiedeva di eleggere domicilio in Italia per le notifiche degli atti del procedimento, è tornato indietro come "non reclamato". Le autorità italiane, avendo constatato che non era stato possibile procedere alla notifica e che le ricerche successive non erano state fruttuose, avevano nominato un difensore d'ufficio inviando tutti gli atti relativi al procedimento alla cancelleria della Procura della Repubblica.

Al termine del processo l'imputato è stato condannato in contumacia a 5 mesi di reclusione ed al pagamento delle spese generali. In assenza della domanda di appello, la sentenza è divenuta definitiva il 7 luglio 1981.

Informato nel maggio del 1984 dalle autorità tedesche della condanna pronunciata nei suoi confronti, Brozicek è ricorso alla Commissione europea in quanto le possibilità di ricorso erano manifestamente prescritte secondo le leggi italiane.

L'eccezione preliminare presentata dal Governo italiano non è stata accettata. Esso affermava che il condannato disponeva di tre mezzi di ricorso interno per opporsi alla condanna: intentare un "appello apparentemente tardivo"; chiedere un controllo della compatibilità degli art. 170 e 177 bis del c.p.p. con gli art. 10 e 24 della Costituzione; far valere la nullità di tutti gli atti del procedimento nei suoi confronti in quanto non espressi in una lingua a lui comprensibili. Tale eccezione non è stata accolta perché la Corte europea ha ritenuto che i tre giorni a disposizione del soggetto condannato per presentare appello tardivo (termine che cominciava a decorrere dal momento in cui la persona aveva conoscenza della condanna nei suoi confronti) rendevano puramente teorico l'esercizio di tale ricorso, tanto più che sussistevano dubbi riguardo al momento in cui Bozicek aveva avuto conoscenza della condanna.

Per quanto riguardava la possibilità di sollecitare un controllo di costituzionalità, la Corte ha sottolineato che nel sistema giuridico italiano gli individui non godono di un accesso diretto alla Corte Costituzionale e, di conseguenza, anche questo rimedio era del tutto teorico.

Infine, relativamente alla domanda di nullità degli atti, l'organo giudiziario europeo ha evidenziato che difficilmente l'imputato avrebbe potuto attivare tale rimedio dal momento che lamentava di non aver avuto debita conoscenza del procedimento aperto nei suoi confronti.

Di fronte alla Corte, il ricorrente ha addotto la violazione dell'art. 6 par. 1 e 3 da parte dell'Italia per non essere stato informato in una lingua a lui conosciuta (nonostante ne avesse fatto richiesta) e per non aver potuto partecipare al procedimento poiché non era stato informato dell'avvio del processo.

In relazione alla questione della lingua, considerando che l'individuo non era italiano, non risiedeva in Italia e aveva chiesto l'utilizzo di una delle lingue dell'ONU, le autorità italiane avrebbero dovuto esaudirne la richiesta, in modo da dare effettiva applicazione all'art. 6, anziché presumere che egli avesse una conoscenza tale dell'italiano da comprendere pienamente il contenuto degli atti a lui notificati.

Per quanto attiene alla seconda contestazione, l'organo giudiziario europeo ha affermato che dagli atti a disposizione non si poteva rilevare che Brozicek avesse inequivocabilmente rinunciato a prendere parte al processo, diritto che rientra nell'oggetto e nello scopo dell'art. 6.

Infatti, la prima comunicazione non poteva essere considerata sufficiente a rispondere ai requisiti del suddetto articolo, mentre la seconda era tornata alla Procura della Repubblica di Savona come “oggetto non reclamato” inducendo la Corte a dubitare che il ricorrente ne avesse avuto effettiva conoscenza (tanto più che quest’ultimo affermava di non aver ricevuto il plico perché aveva appena traslocato). Le autorità italiane hanno semplicemente presunto che il soggetto avesse rinunciato al suo diritto di comparire e lo hanno condannato in contumacia, pur non avendo alcuna prova di tale rinuncia.

La Corte ha quindi deciso, per 15 voti contro 5, che vi era stata violazione dei par. 1 e 3 dell’art. 6 da parte dello Stato italiano.

È del 1991 la sentenza della Corte europea relativa al caso *F.C.B. c. Italia*⁵. Nel novembre del ’77 F.C.B. è stato condannato a 24 anni di reclusione per rapina a mano armata ed omicidio, ma la Corte d’Appello, nel marzo dell’80, lo aveva assolto per mancanza di prove.

Il Procuratore generale della Repubblica ha presentato appello alla Corte di Cassazione che ha rinviato il caso alla Corte d’Assise d’Appello di Milano. F.C.B. aveva personalmente ricevuto informazione dell’azione del Procuratore all’indirizzo da lui comunicato al momento del rilascio. In seguito, però, il mandato di comparizione notificato dalla Corte d’Assise è stato recapitato all’abitazione della madre e la data dell’udienza comunicata agli avvocati difensori poiché l’imputato non viveva più all’indirizzo indicato.

Nel frattempo il ricorrente, che si era trasferito in Germania e aveva comunicato al consolato il suo nuovo indirizzo, veniva arrestato a Bruxelles ed estradato in Olanda con l’accusa di rapimento nei confronti di un’olandese. Messo in isolamento, vedeva notevolmente ristrette le sue possibilità di comunicare con l’esterno. All’apertura del processo d’appello in Italia, il difensore ha informato la Corte d’Assise che il suo cliente era in stato di detenzione in Olanda, non portando, però, alcuna prova documentaria a supporto della sua affermazione. D’altra parte, conferma della detenzione di F.C.B. veniva dal difensore di un co-imputato e da quest’ultimo: il primo lo aveva appreso dalla carta stampata, il secondo aveva ricevuto una lettera dell’imputato proveniente dal carcere di Maastricht. La Corte ha comunque deciso di giudicare l’imputato in contumacia ritenendo che non vi fossero prove a dimostrazione che egli era impossibilitato a presentarsi.

Nell’aprile dell’84 F.C.B. veniva condannato a 24 anni di reclusione.

Il 26 dello stesso mese il suo difensore olandese inviava al collega italiano la copia dei documenti che attestavano la detenzione del loro assistito in Olanda. Quindi, il collegio difensivo presentava domanda d’appello alla Corte di Cassazione, la quale ne negava l’accettazione sulla base di due considerazioni: le prove documentarie presentate successivamente non avevano valore probatorio; tali prove potevano essere prodotte prima del processo se ci fosse stata maggiore diligenza da parte dell’avvocato difensore.

F.C.B. ha, quindi, presentato ricorso alla Corte europea per violazione dell’art. 6 poiché non ha potuto usufruire del suo diritto ad essere presente al processo. La Corte ha ritenuto

⁵ *F.C.B. c. Italia* ECHR series A 208-b del 28 agosto 1991.

all'unanimità che l'Italia avesse violato l'art. 6 poiché il ricorrente non aveva chiaramente manifestato la volontà di rinunciare al suo diritto a comparire ma le autorità italiane avevano dedotto tale rinuncia dalla sua assenza, ritenendo che egli avesse avuto conoscenza indiretta della data del processo tramite i familiari e l'avvocato difensore. Inoltre, le stesse autorità, pur essendo state informate del fatto che l'imputato era impossibilitato a partecipare al processo perchè detenuto in Olanda, non hanno svolto alcun tipo di indagine per verificare tale circostanza. La Corte ha, poi, sottolineato che le autorità olandesi avevano chiesto la collaborazione a quelle italiane nelle indagini nei confronti di F.C.B., informandole della sua detenzione.

D'altra parte, il ricorrente non era tenuto a provare di essere impossibilitato a partecipare al processo, poichè ciò che conta è la volontà manifesta di rinunciare al diritto ad essere presente (manifestazione che, in questo caso, non vi era stata). Infine, egli non poteva essere considerato responsabile per aver omesso di comunicare alle autorità il suo nuovo indirizzo, in quanto, anche se tale atteggiamento può far sorgere qualche dubbio, la conseguenza attribuitagli, vale a dire lo svolgimento del processo in assenza dell'imputato, è sproporzionata al valore prominente che il diritto ad un giusto processo ha in una società democratica intesa nel senso della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Un altro caso che ha visto il coinvolgimento del nostro paese è stato *T. c. Italia*⁶, relativamente al quale la Corte europea ha deciso nel settembre del 1992.

In seguito alla denuncia di T. per violenza carnale da parte della figlia quattordicenne, il Procuratore della Repubblica di Genova ha avviato un procedimento nei confronti del ricorrente, residente a Jeddah, informandolo tramite una comunicazione giudiziaria. L'imputato ha in seguito affermato di non aver mai ricevuto tale comunicazione perché nel frattempo si era trasferito a Khartoum, trasferimento di cui era stata messa a conoscenza l'Ambasciata italiana.

Nel novembre del 1983 il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato il ricorrente "irreperibile" ed ha designato un avvocato d'ufficio affinché lo rappresentasse. L'ordine di arresto emesso un mese dopo nei confronti del ricorrente, non è stato eseguito a causa della mancata conoscenza della residenza dell'imputato e le indagini svolte dalla polizia di Genova hanno ottenuto l'unico risultato di mettere in evidenza che egli lavorava in Sudan. Il giudice lo ha, quindi, dichiarato "irreperibile" ed il 9 ottobre del 1984 il tribunale di Genova ha emesso una sentenza di condanna in contumacia a 7 anni di reclusione e alla privazione dei diritti civili come pena accessoria. La sentenza è stata, quindi, confermata dalla Corte d'Appello di Genova cui era ricorso il difensore del condannato.

Nell'agosto del 1987 il ricorrente è stato arrestato a Copenhagen e, una volta in Italia, ha presentato obiezione all'incidente d'esecuzione del mandato d'arresto, affermando di essere stato condannato senza avere la possibilità di difendersi. Il tribunale di Genova ha respinto tale obiezione affermando che l'imputato aveva avuto conoscenza del procedimento nei suoi confronti, come dimostrava, in particolare, una lettera da lui scritta alla moglie nel settembre del

⁶ *T. c. Italia* ECHR SRIES a 245-c del 12 ottobre 1992.

1983. L'appello presentato dal ricorrente alla Corte d'Appello di Genova è stato dichiarato inammissibile, inammissibilità confermata, poi, anche dalla Corte di Cassazione.

Egli ha, quindi, adito la Corte europea per violazione dell'art. 6 della Convenzione a causa della sua condanna in contumacia.

Nella decisione l'organo giurisdizionale europeo ha ricordato, innanzitutto, che il diritto dell'imputato ad essere presente al processo rientra nell'oggetto e nello scopo dell'art. 6. Ha ugualmente riaffermato che il processo in contumacia non è di per sé incompatibile con l'articolo considerato, purché l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento nei suoi confronti ed abbia inequivocabilmente rinunciato al suo diritto a comparire. La Corte ha ritenuto che, in tale circostanza, il ricorrente avesse avuto solo una conoscenza indiretta del procedimento nei suoi confronti, ma tale conoscenza vaga ed informale non poteva essere considerata sufficiente a soddisfare i requisiti sostanziali e procedurali che garantiscono all'accusato l'effettivo esercizio dei suoi diritti. Inoltre, le autorità italiane non avevano agito con la diligenza richiesta dalla Convenzione poiché le ricerche per scoprire dove si trovasse T. erano state limitate all'ultimo indirizzo conosciuto in Italia. Era, invece, chiaro che l'imputato viveva all'estero, tanto più che nel febbraio del 1984 il consolato italiano di Khartoum ne aveva rinnovato il passaporto. D'altra parte, non spettava al ricorrente comunicare il suo nuovo indirizzo, come affermato dal Governo italiano, poiché egli non sapeva a che stadio fosse giunto il procedimento contro di lui.

Considerato tutto ciò, la Corte ha ritenuto, all'unanimità, che vi era stata violazione dell'art. 6 da parte dell'Italia.

Successivo di dieci anni è il caso *Osu c. Italia*⁷ riguardante un cittadino britannico (Afolabi Osu) arrestato ed imputato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Arezzo però assolveva per insufficienza di prove il ricorrente, che lasciava l'Italia senza informare le autorità competenti del cambiamento del domicilio dichiarato. Il Pubblico Ministero presentava appello contro la sentenza di primo grado che veniva riformata dalla Corte d'Appello di Firenze la quale condannava in contumacia l'imputato a sette anni di detenzione.

Nell'agosto del 1995 il ricorrente veniva arrestato al suo rientro in Italia e immediatamente trasferito in carcere. Ne seguiva un ricorso davanti alla Corte di Cassazione per chiedere la restituzione nei termini, ma tale ricorso era respinto causa lo scadere del limite temporale di dieci giorni per la sua presentazione .

Ricorrendo alla Corte europea, Osu ha lamentato la violazione dell'art. 6 per non aver avuto la possibilità di impugnare la sentenza di condanna in contumacia, fatto che configurava una violazione del suo diritto ad accedere ad un tribunale. Inoltre, sottolineava che il suo nuovo domicilio era stato comunicato dai coniugi C. presso i quali viveva precedentemente. Infine, le autorità italiane erano venute a conoscenza del suo rientro in Italia circa due mesi prima dell'udienza davanti alla Corte d'Appello, eppure non avevano svolto alcun tipo di indagine supplementare.

⁷ *Osu c. Italia* ECHR sent. n. 36534/97 dell'11 luglio 2002.

Relativamente alla restituzione nel termine il ricorrente ha sostenuto che il limite temporale di dieci giorni era troppo breve perché tale rimedio potesse essere considerato effettivo.

Infine, secondo Osu la Corte di Cassazione aveva sbagliato nel non applicare la sospensione del termine nel periodo 1 agosto - 15 settembre, sospensione che avrebbe spostato il limite di decadenza al 26 settembre 1995.

Il Governo italiano ha rilevato che sia la data dell'udienza d'appello che la sentenza erano state notificate al ricorrente conformemente al c.p.p. allora vigente. Il fatto che egli non ne fosse venuto a conoscenza dipendeva dalla mancata comunicazione del cambio del domicilio alle autorità competenti. Inoltre, il Governo ha sottolineato che la domanda per la restituzione nel termine non aveva rispettato il limite di dieci giorni da quello in cui il ricorrente era venuto a conoscenza della condanna, come richiesto dall'art. 175 del c.p.p. italiano.

Nella sentenza la Corte ha ricordato che il diritto di accesso ad un tribunale non ha carattere assoluto ma può subire delle limitazioni, purchè tali limiti tendano ad uno scopo legittimo e non restringano l'esercizio in modo tale da pregiudicarlo nella sua sostanza. Inoltre, deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. I termini di decadenza rientrano in tali limiti, in quanto sono destinati ad assicurare un'adeguata amministrazione della giustizia in conformità al principio di certezza del diritto.

Nel caso in esame, la Corte ha evidenziato che l'art. 1 della legge n. 742 del 7 ottobre 1969 prevede che i termini di decadenza per il compimento degli atti processuali vengano sospesi automaticamente dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno e, nel caso in cui il decorso inizi durante questo periodo, l'inizio è spostato alla fine del periodo di sospensione. Poiché Osu aveva presentato il ricorso il 22 settembre, vale a dire entro i dieci giorni previsti dall'art. 175 i quali scadevano il 26 settembre, la Corte di Cassazione, respingendone la richiesta per decorso dei termini, aveva disapplicato la legge 742 senza fornire alcuna spiegazione (spiegazione che non aveva reso neppure il Governo italiano). In una sentenza successiva la stessa Corte di Cassazione affermava che la suddetta legge si applicava anche ai termini di decadenza previsti dall'art. 175 c.p.p., senza specificare, però, se si trattasse di un'inversione di giurisprudenza o una conferma della stessa. Di conseguenza, si può ragionevolmente presumere che la sospensione dei termini processuali fosse applicabile anche al caso in questione.

Considerato tutto ciò, la Corte europea ha ritenuto, all'unanimità, che vi fosse stata violazione dell'art. 6 della CEDU da parte dello Stato italiano, in quanto la mancata applicazione della legge n. 742 aveva privato il ricorrente del diritto di accesso al tribunale.

1.2. I ricorsi contro l'Italia successivi alle sentenze *Somogyi e Sejdovic*

Dopo le sentenze *Somogyi* e *Sejdovic*, la Corte si è occupata nuovamente del procedimento contumaciale in Italia.

Il caso *R.R. c. Italia*⁸ è stato deciso dalla Corte europea nel giugno del 2005. Questi i fatti. R.R. cittadino italiano ora residente a Bordeaux, nel 1992 ha lasciato la moglie e la figlia per andare a vivere in Francia. Nel 1995 si è conclusa la causa di separazione nella quale si è stabilito l'obbligo del ricorrente di mantenere la moglie e la figlia. Poiché egli non adempiva a tale dovere la moglie lo ha denunciato per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Nel febbraio del 2000 il denunciato, che era stato rinviato a giudizio e dichiarato irreperibile, è stato condannato in contumacia a sei mesi di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale della pena. Il Tribunale ha ritenuto che egli avesse abbandonato il tetto coniugale senza una giusta causa, privando, così, la famiglia di qualsiasi mezzo di sostentamento.

Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso contro tale sentenza e nel 2002 la Corte d'Appello di Bari ha condannato R.R. in contumacia ad una pena detentiva di sei mesi ed al pagamento di un'ammenda di 309,87 euro.

Di fronte a tali decisioni R.R. ha adito la Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 6 e dell'art. 2 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea. Relativamente alla prima violazione, il ricorrente afferma di essere stato condannato in contumacia senza aver avuto la possibilità di difendersi personalmente e di esporre la sua visione dei fatti, in violazione del proprio diritto alla difesa e ad un equo processo. Infatti, fin dal 1997 le autorità italiane conoscevano un suo indirizzo postale presso un amico di Varsberg, dove egli è rimasto fino al 2000. Dopo essersi trasferito a Bordeaux, nel 2001 R.R. ha dichiarato il suo nuovo domicilio al vice-consolato d'Italia a cui ha chiesto la concessione del passaporto (concessogli nel 2002). Nonostante ciò, egli non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione relativa al procedimento che lo riguardava.

Per quanto attiene alla violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 7, il ricorrente lamenta che la condanna in contumacia gli ha impedito di esercitare il suo diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale.

Il Governo italiano ha affermato che, se in un primo periodo si sarebbe potuta riconoscere una responsabilità delle autorità italiane a causa della mancata comunicazione tra l'autorità giudiziaria e quella civile (che dal 1997 era a conoscenza del fatto che il ricorrente risiedeva al Varsberg), lo stesso non può dirsi per un secondo periodo. Infatti, il 22 giugno del 2001 la Corte d'Appello di Bari aveva inviato a R.R., al suo indirizzo di Varsberg, la richiesta di eleggere domicilio in Italia. A quella data si ignora se il ricorrente si trovasse ancora nella suddetta città o si fosse già trasferito a Bordeaux. In quest'ultimo caso una domanda di revisione del processo avrebbe avuto buone possibilità di successo, mentre nella prima ipotesi si potrebbe supporre che il ricorrente si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del processo.

⁸*R.R. c. Italia* ECHR sent. n. 42191/02 del 9 giugno 2005.

Il governo ha, così, cercato di far valere il trasferimento di R.R. come un atto di rinuncia al proprio diritto di partecipare al processo.

Tanto più che il ricorrente non aveva agito per contestare la sua condanna attraverso un ricorso tardivo, come previsto dall'art. 175 c.p.p., pur avendone la possibilità nel momento in cui era venuto a conoscenza della condanna stessa.

La Corte europea, dopo aver ricordato che il diritto dell'imputato a prendere parte al processo rientra nell'oggetto e nello scopo dell'art. 6 della Convenzione, ha affermato nuovamente che il processo in contumacia non è di per sé contrario al suddetto articolo sempre che per il condannato in contumacia sia possibile ottenere una nuova valutazione in fatto ed in diritto delle accuse rivoltegli nel momento in cui viene accertato che non aveva rinunciato al diritto a partecipare al processo.

Trattando del caso specifico, la Corte ha confermato che lo spirito e la lettera dell'art. 6 esigono una rinuncia al diritto ad essere presente al proprio processo chiara, non equivoca e non contrastante con alcun interesse pubblico importante. Non è quindi sufficiente presumere che l'imputato abbia rinunciato a tale diritto, come sembra aver sostenuto il Governo italiano.

D'altra parte, l'organo giudiziario europeo ha sottolineato che l'art. 175, per come precedentemente formulato, concedeva poche possibilità di successo al ricorrente. Infatti, anche nel caso in cui il condannato in contumacia avesse dimostrato di non aver avuto l'intenzione di sottrarsi alla giustizia, non era garantito il diritto incondizionato di proporre impugnazione fuori del termine previsto. Prendendo a riferimento l'art. 6, invece, ogni persona condannata in contumacia, che non abbia rinunciato in modo inequivocabile al diritto di partecipare al processo, deve vedersi garantito il diritto di ottenere una nuova valutazione del merito delle accuse rivoltegli. Di conseguenza l'originario art. 175 non garantiva al contumace il proprio diritto alla difesa.

Considerando tutto ciò, la Corte ha ritenuto, per quattro voti contro tre, che si era di fronte ad una violazione dell'art. 6 della Convenzione ma, alla luce dell'intervenuta modifica dell'art. 175 c.p.p., non ha indicato alcuna misura generale da adottare per dare seguito al nuovo processo e ha ritenuto di non dover riconoscere alcun tipo di risarcimento a favore del ricorrente.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 7, la Corte ha valutato che non fosse necessario procedere all'esame della stessa essendo questa assorbita dalla violazione dell'art. 6.

Infine, nel 2006 si sono avute altre tre condanne dell'Italia per violazione del medesimo articolo nei casi *Hu*⁹, *Ay Ali*¹⁰ e *Zunic*¹¹. Per quanto i fatti dei tre casi fossero chiaramente

⁹ *Hu c. Italia* ECHR sent. 5941/04 del 28 settembre 2006. Brevemente, questi sono i fatti. Il ricorrente, di nazionalità cinese, è stato accusato dalle autorità italiane di far parte di un'associazione di malviventi dediti allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, nonché di complicità in omicidio, di sequestro di persona e di traffico di armi. Nel 1994 il GIP ha emesso un ordine di custodia cautelare nei confronti del ricorrente e di altri sei indagati. L'ordine non è stato eseguito perché le ricerche dell'imputato presso il suo domicilio a Torino, presso la sorella, il fratello ed altri connazionali, sono state infruttuose. Poiché le successive ricerche, svoltesi anche all'estero, non hanno dato alcun risultato, Hu è stato dichiarato latitante. Il sette maggio del 1998 il ricorrente viene condannato a

diversi, le sentenze appaiono perfettamente sovrapponibili. Esse ribadiscono che informare qualcuno dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti è un atto giuridico talmente importante che deve rispondere a delle condizioni formali e sostanziali atte a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e tali condizioni non possono certo essere soddisfatte da una informazione vaga e non ufficiale. Perché i diritti dell'accusato siano rispettati è necessario che intervengano fatti inequivocabili tali da dimostrare che l'individuo, pur essendo a conoscenza dell'esistenza del procedimento nei suoi confronti, della natura e della causa dell'accusa, ha deciso di non partecipare al processo. Quindi, in tutti i casi in questione, i giudici hanno nuovamente sottolineato che la semplice assenza dell'imputato all'indirizzo indicato alle autorità non può essere considerato un fatto sufficiente a provare la sua volontà di sottrarsi alla giustizia e di rinunciare in maniera non equivoca al diritto di partecipare al procedimento.

Dal punto di vista della possibilità dell'accusato di ottenere un nuovo processo in sua presenza, la Corte ricorda che la restituzione nel termine così come prevista dall'art. 175 c.p.p. (modificato dal disegno di legge n. 17 del 21 febbraio 2005 convertito in legge dalla legge n. 60 del 22 aprile 2005) aveva poche possibilità di successo. Infatti l'accusato difficilmente avrebbe potuto soddisfare le condizioni richieste per l'accoglimento dell'istanza, vale a dire, primo, provare di non essersi volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento e, secondo, presentare il ricorso entro dieci giorni dall'effettiva conoscenza della sentenza, termine

19 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Torino, condanna notificata all'avvocato d'ufficio senza essere tradotta in cinese. Non essendo intentato alcun ricorso contro la sentenza, questa è passata in giudicato il 31 ottobre 1998. Il 13 agosto del 2003 il ricorrente è stato arrestato ad Amsterdam e successivamente rimesso in libertà in seguito al rifiuto dei Paesi Bassi di estradarlo verso l'Italia. Nel frattempo, l'avvocato difensore ha dichiarato che durante il procedimento e anche dopo che la sentenza è divenuta definitiva non ha mai avuto contatti né con il ricorrente né con la sua famiglia. Quindi il soggetto coinvolto ha presentato ricorso alla Corte di Strasburgo per violazione dell'art. 6 CEDU.

¹⁰ *Ay Ali c. Italia* ECHR sent. 24691/04 del 14 dicembre 2006. Il ricorrente, cittadino turco, nel 1987 è stato indagato dalle autorità italiane per traffico di stupefacenti e nel 1988 è stato emesso nei suoi confronti un ordine di custodia cautelare, ordine mai eseguito perché il ricorrente era irreperibile. Nel frattempo, infatti, egli era stato arrestato e condannato dalle autorità svedesi ad una pena di 12 anni di reclusione. Nel 1992 il ricorrente, su sua richiesta, è stato trasferito in Turchia dove ha continuato a scontare la pena, fino al 1994 quando, grazie ad un'amnistia decisa dalle autorità turche, ha riacquisito la libertà. Nel giugno dello stesso anno, il GIP di Verona ha emesso un nuovo ordine di custodia cautelare nei confronti del ricorrente e di altre 84 persone con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Dopo ulteriori ricerche infruttuose, le autorità italiane lo hanno dichiarato latitante. Il tre giugno del 1998 il ricorrente veniva condannato a 20 anni di reclusione, condanna divenuta definitiva nel febbraio del 1999 dal momento che l'avvocato d'ufficio non aveva presentato alcun ricorso. Nel 2000 Ali è arrestato in Lituania ed estradato in Italia dove ha presentato un'istanza di restituzione nei termini, affermando di non essere stato informato del procedimento nei suoi confronti. Di fronte al rigetto del ricorso sia da parte della Corte d'Assise che di Cassazione, il ricorrente si è appellato alla Corte di Strasburgo per violazione dell'Art. 6 CEDU.

¹¹ *Zunic. C. Italia* ECHR sent. 14405/05 del 21 dicembre 2006. Il ricorrente è stato accusato dal GIP di Lucca di far parte di un'associazione a delinquere e di sfruttamento della prostituzione. Poiché le autorità non hanno potuto consegnare l'ordine che fissava la data dell'udienza preliminare, in quanto il ricorrente non risiedeva all'indirizzo che era indicato nel permesso di soggiorno, il GIP di Lucca lo ha dichiarato irreperibile. Il 22 agosto del 1998 Zunic è stato condannato a 10 anni di reclusione e al pagamento di una multa di 50 milioni di lire. La sentenza è divenuta definitiva nell'aprile del 1999 considerato che l'avvocato d'ufficio non ha intentato nessun ricorso. Nel 2002 il ricorrente è arrestato in Croazia ed estradato in Italia dove viene incarcerato in esecuzione della condanna. Tutti i ricorsi che egli ha presentato sulla base degli artt. 670 e 175 c.p.p. sono stati rigettati dalle autorità giudiziarie italiane, le quali hanno ritenuto che egli si fosse volontariamente sottratto al giudizio. Anche in questo caso ne è scaturito un ricorso alla Corte europea diritti dell'uomo per violazione dell'art. 6 CEDU.

temporale considerato dalla Corte troppo ristretto. Di conseguenza i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che tali mezzi non garantiscono, ad un livello sufficiente di certezza, la possibilità per il condannato in contumacia di ottenere un nuovo processo in sua presenza.

Infine, ugualmente poco fruttuoso si presume essere il ricorso all'art. 670 c.p.p. Esso stabilisce che il ricorso può essere accolto solo di fronte ad una irregolarità della procedura suscettibile di intaccare la validità del giudizio. Però, nulla nei casi considerati porta a ritenere che le varie notifiche non siano avvenute in conformità con il diritto interno, considerando anche che, nel caso Zunic, i due ricorsi intentati dall'individuo sulla base dell'art. 670, sono stati rigettati dalle corti interne, nonostante le notifiche non abbiano raggiunto l'imputato, perché si è ritenuto che le ricerche fatte dalle autorità italiane per contattare l'imputato erano state sufficienti.

In base a tali considerazioni la Corte ha ravvisato in tutti e tre i casi una violazione dell'art. 6 della CEDU da parte dell'Italia.

2. I casi che hanno visto coinvolti altri Stati europei.

2.1. Francia

Il caso *Poitrimol*¹², deciso dalla Corte nell'ottobre del 1993, è il primo rilevante in materia per quanto attiene la Francia. Questi i fatti. Nel gennaio del 1982 il Tribunale di Parigi, su ricorso della moglie del ricorrente, aveva pronunciato il divorzio sulla base della colpa di quest'ultimo, riconoscendogli il diritto di visitare i due figli. Nel febbraio dell'84 la Corte di Appello di Parigi ha modificato tale decisione, pronunciando il divorzio sulla base del riconoscimento della colpa di entrambi gli sposi confermando le altre disposizioni.

Poitrimol ha, quindi, querelato l'ex-moglie per falsificazione di documenti e diffusione di notizie false durante il procedimento per il divorzio, accuse che sono state confermate dalla Corte d'Appello di Parigi che ha condannato la donna al pagamento di una multa di 10.000 franchi.

Nel settembre del 1984 il ricorrente, esercitando i suoi diritti di visita, lasciava la Francia e si trasferiva con i figli in Turchia. In seguito, presentava istanza di affidamento dei figli al Tribunale di Marsiglia, città dove viveva l'ex-moglie. La decisione giudiziaria attribuiva l'affidamento congiunto ai genitori ma chiedeva al padre di rientrare in Francia con i figli entro tre mesi, affinché questi ultimi fossero ascoltati dalle autorità giudiziarie. Se il padre non avesse fatto ritorno entro il termine stabilito, la custodia dei due minori sarebbe stata affidata solamente alla madre. Poiché il ricorrente non si è adeguato a tale decisione, l'ex-moglie lo ha denunciato ed il Tribunale di Marsiglia lo ha condannato ad un anno di reclusione, emettendo un mandato d'arresto.

L'avvocato difensore di Poitrimol ha presentato appello, affermando che il suo cliente voleva essere giudicato in contumacia ed essere difeso dal suo rappresentante legale. La Corte d'Appello ha aggiornato il caso, ordinando al ricorrente di presentarsi poiché la sua presenza al

¹² *Poitrimol c. Francia* ECHR series A 277-A del 23 novembre 1993.

processo era necessaria. Di fronte alla continuata assenza del ricorrente, il tribunale ha deciso di non autorizzare l'avvocato a rappresentare il suo cliente affermando che nelle situazioni in cui viene emesso un mandato d'arresto ed il soggetto in questione si rende latitante, quest'ultimo non ha diritto a nominare un legale che lo rappresenti e lo difenda. La Corte d'Appello ha, quindi, confermato quanto stabilito dal Tribunale di Marsiglia e la Corte di Cassazione ha sostenuto tale decisione, affermando che un individuo che si sottrae all'arresto non ha il diritto di nominare un proprio difensore o di presentare appello contro la sua condanna.

Davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo Poitrimol ha lamentato la violazione dell'art. 6 della Convenzione perché era stato giudicato in contumacia senza che il suo legale potesse difenderlo e perché gli era stato negato l'accesso alla Corte di Cassazione in base alla motivazione che si era sottratto all'arresto. La Corte ha, prima di tutto, evidenziato che questo caso differiva dai casi Goddi, Colozza, F.C.B. e T. perché in questo il ricorrente era stato informato delle date della varie udienze ed aveva deciso di non essere presente.

L'organo europeo ha, poi, ricordato che il processo in contumacia non è di per sé incompatibile con la Convenzione europea se la persona considerata può, in seguito, ottenere un nuovo giudizio da una corte che abbia ascoltato la sua versione dei fatti.

Riferendosi al caso di specie, la Corte ha sostenuto di non poter adottare l'interpretazione data dal Governo francese relativamente al significato della parola "assistenza". Le autorità francesi sostenevano, infatti, la necessità di distinguere tra "assistenza" e "rappresentanza", intendendo con il primo termine che l'imputato è presente al processo al fianco del suo legale, mentre con il secondo che egli è legalmente sostituito dal suo avvocato. Il ricorrente, avendo scelto di non essere presente al processo, si era messo nella posizione di essere giudicato dalla Corte d'Appello senza che il suo legale fosse ascoltato. Inoltre, il Governo affermava che, se i giudizi in contumacia dovessero essere annullati sulla base delle domande di appello rivolte alle corti da parte di individui che si sono sottratti all'arresto, i processi penali non avrebbero mai fine e ciò sarebbe un'ingiustizia nei confronti delle vittime.

La Corte europea ha ricordato che il diritto di ogni individuo accusato di un reato di essere efficacemente difeso da un avvocato è una delle caratteristiche fondamentali di un giusto processo e tale diritto non si perde per il solo fatto di non essere presente al processo. Infatti, la presenza dell'imputato è di fondamentale importanza sia per il suo diritto ad essere ascoltato sia per verificare le sue affermazioni e confrontarle con quelle dei testimoni e della vittima. Di conseguenza, gli ordinamenti interni possono agire per scoraggiare le assenze ingiustificate, ma la soppressione del diritto ad essere assistito da un legale è un rimedio sproporzionato rispetto allo scopo da raggiungere. Ugualmente, la Corte considera una sanzione eccessiva il negare al ricorrente la possibilità di accedere alla Corte di Cassazione perché egli non si è conformato al mandato d'arresto, considerando la particolare importanza che il diritto alla difesa ed il principio della "rule of law" hanno nelle società democratiche.

Prendendo in considerazione tutto ciò, la Corte ha deciso, con 5 voti favorevoli e 4 contrari, che la Francia aveva violato l'art. 6 della Convenzione europea.

Del maggio del 2001 è la sentenza dei giudici di Strasburgo attinente al caso *Krombach c. Francia*¹³. Il ricorrente, vedovo con due figli, nel 1977 si era risposato con una donna francese che aveva anch'essa due figli da un precedente matrimonio con un uomo di nazionalità francese. Durante l'estate del 1982 i figli della moglie del ricorrente erano andati a trascorrere parte delle vacanze estive nella casa di Lindau di quest'ultimo. La sera del 9 luglio la figlia di 14 anni è tornata a casa, dopo una giornata di vela, lamentando di essere particolarmente stanca e di non essersi abbronzata abbastanza. Il ricorrente, come aveva fatto altre volte, gli ha praticato un'iniezione a base di una medicina contenente ferro utilizzata nella cura dell'anemia. La mattina seguente la ragazza è stata trovata morta nella sua stanza da letto ed il medico legale ha stabilito che l'ora del decesso risaliva alle tre del mattino. Sul corpo della giovane non sono state trovate tracce di violenza a parte i segni lasciati dall'iniezione sul torace e sul braccio destro.

La polizia tedesca ha immediatamente aperto un'indagine contro sconosciuti per la morte della ragazza. I due patologi che hanno svolto l'autopsia hanno dichiarato di non aver trovate tracce di violenza sessuale o di altro tipo di violenza e, quindi, il Procuratore della Corte Regionale di Kempten ha deciso di non continuare le indagini. Le ulteriori indagini svolte su richiesta del padre della vittima non hanno dato risultati particolari, tanto che sia lo stesso Procuratore che la prima sezione della Corte d'Appello di Monaco sono giunti alla conclusione di non procedere oltre.

Contemporaneamente il padre della vittima ha presentato una denuncia per omicidio volontario contro ignoti al giudice per le indagini preliminari di Parigi, in base all'art. 689-1 del c.p.p. francese¹⁴. Nel 1992, in seguito alla conclusione delle indagini da parte del giudice per le indagini preliminari, il Procuratore della Corte d'Appello di Parigi comunicava la data dell'udienza sia al ricorrente (che già in precedenza aveva dichiarato di non potersi recare a Parigi e che avrebbe risposto alle eventuali domande per iscritto) sia al suo avvocato, ma entrambi non si sono presentati. Nell'aprile del 1993 la Corte d'Appello ha rinviato l'imputato alla Corte d'Assise di Parigi con l'accusa di omicidio volontario, in quanto le dichiarazioni di Krombach erano state contraddittorie e la medicina che egli aveva iniettato alla vittima non facilitava l'abbronzatura (come da lui sostenuto in un primo momento) e non aveva neppure lo scopo di curare l'anemia dal momento che la giovane era in perfetta salute. Da ciò la Corte ne deduceva che, probabilmente, lo scopo dell'imputato era di provocare la morte.

Il ricorrente ha presentato appello alla Corte di Cassazione per violazione del principio del *ne bis in idem* e per l'autorità della cosa giudicata, in quanto, se l'art. 689-1 del c.p.p. francese permette di giudicare gli stranieri secondo la legge francese nel caso in cui la vittima sia di nazionalità francese, ciò non può avvenire nel caso di giudizio definitivo all'estero. In tal senso il ricorrente evidenzia che nei suoi confronti era stato emesso un ordine di non luogo a procedere da parte dell'ufficio del Procuratore di Kempten, ordine che era divenuto definitivo con la decisione della Corte d'Appello di Monaco.

¹³*Krombach c. Francia* ECHR sent. n. 29731/96 del 13 febbraio 2001.

¹⁴ In base a tale articolo un cittadino straniero che abbia commesso un reato all'estero contro una vittima di nazionalità francese può essere giudicato secondo la legge francese.

La Corte di Cassazione di Parigi ha rigettato il motivo d'appello del ricorrente affermando che da nessun atto del procedimento risultava che egli aveva dichiarato di aver beneficiato di un atto di non luogo a procedere per gli stessi fatti da parte delle autorità tedesche.

Il caso è stato aggiornato all'udienza del 9 marzo 1995, durante la quale l'avvocato del ricorrente ha chiesto di rappresentare quest'ultimo e di esporre le loro ipotesi relative a varie questioni, ma nello stesso giorno, la Corte d'Assise di Parigi ha riconosciuto l'imputato colpevole di violenza sulla minorenni e di averne causato involontariamente la morte, condannandolo a 15 anni di reclusione. Il tribunale in questione ha sottolineato che se l'imputato si fosse presentato avrebbe potuto bloccare il procedimento in contumacia nonchè sviluppare al meglio la sua difesa e ha dichiarato inammissibili le conclusioni dell'avvocato difensore poichè l'art. 630 del c.p.p. francese interdice la rappresentanza legale dell'imputato assente.

Pochi giorni dopo si è avuto il giudizio relativo al processo civile, svoltosi sempre in contumacia, in cui la Corte d'Assise di Parigi ha condannato l'imputato al pagamento di 250.000 franchi per danno morale e 100.000 franchi per le spese processuali. L'avvocato difensore ha depositato una nota in cui affermava che la completa mancanza di difesa nell'ambito dell'azione civile costituiva una violazione dell'art. 6 della CEDU. In particolare, lamentava il fatto di non essere stato informato dei capi d'accusa che la parte civile aveva rivolto al suo cliente.

Nel giugno del 1995 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile l'appello presentato dal ricorrente e, quindi, venivano emessi un mandato d'arresto "Schengen" ed uno internazionale nei confronti di Krombach.

Di fronte alla decisione della Corte di Kempten di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Assise di Parigi relativa al pagamento di 350.000 franchi (come richiesto dal padre della vittima), il ricorrente si è appellato alla Corte Federale. Quest'ultima ha presentato ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea allo scopo di ottenere un'interpretazione dell'art. 27 della Convenzione del 1968 relativa alla giurisdizione e applicazione delle sentenze in materia civile e commerciale. Secondo tale articolo le decisioni giudiziarie di un altro Paese non possono essere riconosciute se il riconoscimento è contrario alla politica dello Stato che lo effettua. La Corte Federale aveva dubbi circa la compatibilità della sentenza in contumacia con la politica tedesca, poichè l'art. 103 della Legge Fondamentale stabilisce che ognuno ha diritto ad essere ascoltato, diritto che include quello ad essere rappresentato da un avvocato.

La Corte di Giustizia ha ritenuto che uno Stato, nell'applicare la sentenza emessa da un tribunale straniero, può tenere in considerazione, relativamente all'art. 27 della Convenzione del 1968, il fatto che le proprie corti non consentono che un imputato sia giudicato essendo assente al processo.

Sulla base di tale affermazione, la Corte Federale ha respinto la richiesta del padre della vittima.

Nel gennaio del 2000 il ricorrente è stato arrestato in Austria, ma nel febbraio dello stesso anno la Corte d'Appello di Innsbruck ha ordinato l'immediato rilascio del ricorrente

ritenendo che la decisione della Corte d'Appello di Monaco del 1987, contro la quale non era possibile alcun ricorso all'interno del sistema tedesco, rappresentasse un motivo di *estoppel per rem judicatam*, in base al quale le indagini in Germania potevano riprendere solamente di fronte a nuove prove evidenti. Inoltre, poiché le corti dello Stato in cui il fatto era stato commesso avevano deciso di non perseguire il ricorrente quest'ultimo non poteva essere detenuto allo scopo di essere estradato. Infine, la Corte ha ritenuto che la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen impedisce, in base al principio del *ne bis in idem*, che il ricorrente sia nuovamente processato in Francia per le accuse dalle quali era stato definitivamente proscioltto in Germania.

Davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 6 della Convenzione sui diritti dell'uomo e dell'art. 2 del Protocollo n.7.

Relativamente al primo motivo di ricorso, Krombach ha sottolineato che dal 1984 al 1991 egli è stato sentito solamente come testimone e non vi era, quindi, motivo per lui di recarsi in Francia, tanto più che il giudice francese aveva libero accesso a tutto il materiale raccolto dalle autorità tedesche.

Quando, poi, è iniziato il processo in contumacia nei suoi confronti, egli ha dato mandato al suo avvocato affinché presentasse un'obiezione preliminare in base al principio del *ne bis in idem*, considerato che le autorità tedesche, in ultima istanza, avevano ritenuto che egli non avesse alcuna responsabilità nella morte della vittima. Dovendo la Corte pronunciarsi su questo punto, non era necessaria la sua presenza nella fase iniziale del processo.

Egli riteneva inoltre che la sua assenza non potesse giustificare il rifiuto di ordinare nuove indagini e la negazione dei fondamentali diritti di difesa, quali la possibilità per il suo legale di rappresentarlo e di difenderlo. Il ricorrente sottolineava che, in tale situazione, per poter esercitare i diritti in questione avrebbe dovuto accettare di essere arrestato, condizione, chiaramente, inammissibile.

Infine, Krombach ricordava la circolare del Ministro della Giustizia francese del giugno 1999, in cui si affermava che in tutti i casi in cui il procedimento veniva istruito dalla parte civile di fronte ad un tribunale penale, l'accusato aveva il diritto ad essere rappresentato dal suo avvocato.

Il Governo francese ha sostenuto che la presenza dell'imputato al processo è una garanzia essenziale per l'equità e la giustizia del procedimento stesso e, quindi, è di fondamentale importanza scoraggiare l'assenteismo ingiustificato. Ammettere un diritto incondizionato ad essere rappresentati da un legale creerebbe un serio squilibrio tra le parti ed incoraggerebbe i criminali a non partecipare al processo o a fuggire all'estero. Tale atteggiamento andrebbe contro il tentativo della comunità internazionale di combattere l'impunità dei criminali. Di conseguenza, la soppressione del diritto dell'accusato ad usufruire dell'assistenza di un avvocato non è una misura sproporzionata poiché tende a tutelare l'equità del processo.

Inoltre, le autorità francesi hanno attuato una distinzione tra "rappresentanza" e "assistenza", affermando che l'art. 6 della CEDU parla di assistenza e non rappresentanza.

Come visto in precedenza, nella legge francese il primo termine indica che l'imputato è presente vicino al suo legale, mentre il secondo implica che egli è legalmente sostituito dal suo avvocato. Il c.p.p. francese considera obbligatoria la prima, ma non permette la rappresentanza.

Il Governo ha anche affermato che il ricorrente ha deliberatamente scelto di non partecipare al processo in Francia temendo di essere arrestato e facendo affidamento sulla propensione dello Stato tedesco a non estradare i suoi cittadini. Le autorità francesi non avevano, quindi, altra alternativa che giudicarlo in contumacia.

Infine, secondo le autorità d'oltralpe, l'impossibilità per l'imputato assente di essere rappresentato da un avvocato non configura una violazione del diritto alla difesa perché il sistema francese permette al soggetto coinvolto di presentare appello contro il giudizio in contumacia.

La Corte europea ha affermato che, se è vero che il processo in contumacia non è di per sé incompatibile con la Convenzione sui diritti dell'uomo nel caso in cui sia possibile rivedere tale processo e che è di capitale importanza che l'imputato sia presente al processo, è altrettanto vero che l'assenza dell'imputato non può giustificare la negazione dei diritti di difesa stabiliti dall'art. 6 della Convenzione e che non è possibile ammettere che l'imputato, per poter usufruire di tali diritti, debba rinunciare alla sua libertà, accettando di essere arrestato.

Il diritto di ogni accusato ad essere difeso da un avvocato figura tra gli elementi fondamentali del diritto ad un equo processo e non può, quindi, essere limitato, neppure allo scopo di scoraggiare l'assenza ingiustificata degli imputati dai processi. Infatti, sanzionare la non presenza dell'imputato con l'interdizione assoluta di qualsiasi difesa appare manifestamente sproporzionato.

Considerando tutto ciò la Corte ha ritenuto che vi fosse stata violazione dell'art. 6 della Convenzione da parte della Francia.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 7¹⁵, il ricorrente lamentava l'impossibilità di esercitare il diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale. Infatti, egli avrebbe voluto presentare appello alla Corte di Cassazione contro le due decisioni della Corte d'Assise di Parigi, ma l'art. 636 del c.p.p. francese escludeva che una persona condannata in contumacia potesse ricorrere alla Corte di Cassazione. Quest'ultima è il più alto organo giudiziario nel sistema francese e l'unico che possa esaminare la decisione di una Corte d'Assise.

Il ricorrente sottolineava che l'eventuale purgazione della sentenza in contumacia non avrebbe eliminato, ma al massimo rimediato, agli effetti personali e pecuniari della sentenza stessa. Inoltre, per poter ottenere un nuovo processo, egli avrebbe dovuto accettare di essere arrestato e di rimanere in carcere per tutto il tempo del procedimento.

¹⁵ L'art. 2 così recita: "1. Everyone convicted of a criminal offence by a tribunal shall have the right to have his conviction or sentence reviewed by a higher tribunal. The exercise of this right, including the grounds on which it may be exercised, shall be governed by law. 2. This right may be subject to exceptions in regard to offences of a minor character, as prescribed by law, or in cases in which person concerned was tried in the first instance by the highest tribunal or was convicted following an appeal against acquittal".

Il Governo francese ha sottolineato che l'impossibilità di presentare appello alla Corte di Cassazione deriva dal carattere provvisorio della sentenza contumaciale. La Corte considerata decide a stretto diritto non avendo competenza a statuire relativamente ai fatti o alla severità di una sentenza. Di conseguenza, non c'è ragione per la quale tale Corte si occupi della giustezza di una sentenza che è provvisoria e che sarà soggetta a revisione nel momento in cui si dovesse svolgere un nuovo processo alla presenza del contumace.

Le autorità governativa hanno anche affermato che lo Stato ha, comunque, un certo margine di apprezzamento per regolare il diritto di appello, fatto che non viola quanto stabilito dall'art. 2 del Protocollo n. 7.

Nella sentenza la Corte europea ha premesso che le Parti contraenti hanno un ampio margine di apprezzamento per determinare come il diritto enunciato nell'art. 2 debba essere esercitato, purchè ogni limite persegua un obiettivo legittimo e non sia contrario alla portata generale del diritto in questione.

Di seguito, la Corte ha affermato che la possibilità eventuale di purgazione della contumacia non è decisiva in questa situazione. Infatti, considerando insieme gli art. 630 e 639 del c.p.p. francese, il ricorrente, da un lato, non poteva essere rappresentato da un avvocato di fronte alla Corte d'Assise, e, dall'altra, non aveva il diritto a presentare appello alla Corte di Cassazione poiché era stato condannato in contumacia. Di conseguenza, egli non disponeva di una reale possibilità di essere difeso in primo grado o di vedere la sua sentenza riesaminata da una corte di grado più alto.

Secondo la Corte vi è stata, quindi, anche violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 7.

2.2. Olanda

Nel caso *Pelladoah c. Olanda*¹⁶, deciso dalla Corte europea nell'agosto del 1994, il ricorso verteva sulla mancata difesa da parte dell'avvocato difensore in un processo in contumacia.

Nel dicembre del 1985 il ricorrente è stato arrestato all'aeroporto di Schipol in quanto in possesso di 20 kg di eroina combinati con droghe sintetiche. Inizialmente, veniva incriminato per aver importato nel paese una sostanza contenente eroina, reato che viene punito o con una pena massima di 12 anni di reclusione, se commesso con intento criminale, o con una pena massima di 6 mesi di detenzione, se è commesso senza tale intento. Nell'agosto dell'86 la Corte regionale di Harlem lo ha considerato colpevole di aver portato nel paese eroina, ma di averlo fatto senza intento criminale, e, quindi, lo ha condannato ad una pena di 6 mesi di reclusione. Sia il Procuratore che il difensore di Pelladoah sono ricorsi alla Corte d'Appello di Amsterdam, mentre il ricorrente veniva espulso dal Paese prima che il processo di secondo grado si svolgesse.

La Corte d'Appello ha considerato l'imputato contumace e ha negato al suo difensore la possibilità di difenderlo, affermando che non vi erano motivi imperiosi per permetterlo. Alla

¹⁶ *Pelladoah c. Olanda* ECHR series A 297-B del 22 settembre del 1994.

seconda udienza l'esame del caso è stato ripreso dall'inizio perché 2 dei 3 giudici non erano presenti a quella precedente. Anche in questo caso l'avvocato difensore del ricorrente ha chiesto alla Corte di poter rappresentare il suo cliente, ma la Corte ha nuovamente negato tale possibilità affermando che il legale non era stato specificatamente autorizzato dall'accusato a rappresentarlo ed, inoltre, sarebbe stata esaminata, innanzitutto, l'accusa principale per la quale era prevista la reclusione e, di conseguenza, la rappresentanza non era permessa.

Il processo è stato, poi, sospeso fino al gennaio del 1988 per permettere al Procuratore di ricevere informazioni dalle autorità delle Mauritius che avevano svolto una vasta indagine sul traffico di droga, durante la quale il ricorrente aveva rilasciato delle dichiarazioni.

Alla ripresa del processo il legale di Pelladoah ha presentato una dichiarazione del suo cliente in cui lo autorizzava a rappresentarlo. Nonostante ciò, la Corte ha ugualmente impedito all'avvocato di agire quale rappresentante sostenendo che, innanzitutto, si sarebbe esaminata l'accusa principale per la quale era prevista la reclusione e, quindi, la rappresentanza non era ammessa.

Nel febbraio del 1988 la Corte ha giudicato in contumacia l'imputato colpevole di aver commesso i reati con intento criminale e lo ha condannato a 9 anni di reclusione, considerando la quantità di eroina portata nel paese e l'uso illegale che il condannato ha fatto del suo passaporto diplomatico.

L'avvocato del ricorrente ha, quindi, presentato un appello alla Corte di Cassazione affermando che: alla prima udienza la Corte d'Appello aveva sbagliato a non considerare motivo imperioso di impedimento ad essere presente al processo quello addotto dal suo cliente (vale a dire la difficoltà e la spesa per un viaggio dalle Mauritius all'Olanda); l'azione difensiva da parte dell'avvocato doveva essere permessa perché l'accusa principale non riguardava un reato passibile di reclusione.

Relativamente al primo motivo d'appello, la Corte ha affermato che nel novembre del 1987 una differente camera della Corte d'Appello aveva avviato un nuovo esame del caso e, quindi, il giudizio che ne era derivato non era basato sull'udienza del febbraio dello stesso anno. Di conseguenza, un ricorso concernente il rifiuto opposto alla domanda presentata dall'avvocato a quest'ultima udienza non poteva rendere nulla la decisione presa dalla corte d'Appello.

La Corte di Cassazione ha ugualmente rigettato il secondo motivo, affermando che l'accusa principale rivolta al ricorrente riguardava un reato che, se veniva commesso con intento criminale, era passibile di reclusione.

Pellodoah ricorrendo alla Corte Europea ha lamentato la violazione dell'art. 6 poiché non era stato permesso al suo avvocato di rappresentarlo davanti alla Corte d'Appello di Amsterdam. Di fronte alla Corte, la Commissione europea dei diritti dell'uomo¹⁷ ha affermato che il diritto a difendersi attraverso un legale non può essere invocato solamente da chi è presente al processo

¹⁷ In seguito all'entrata in vigore del Protocollo n.11 il primo novembre 1998 tale organo è venuto meno e le sue funzioni sono state assorbite dalla Corte.

e, quindi, la posizione adottata dalla legge olandese è incompatibile con il rispetto delle garanzie fondamentali di cui deve godere ogni individuo accusato di un reato.

A sua volta la Corte ha sostenuto che, nell'interesse di un giusto ed equo processo, la presenza dell'imputato è di fondamentale importanza, ma è altrettanto importante, per l'equità del sistema giustizia, che l'accusato sia adeguatamente difeso in tutti i gradi del procedimento. D'altra parte, nella visione della Corte, quest'ultimo interesse prevale sul primo e, quindi, l'assenza dell'imputato non può giustificare la privazione del diritto ad essere difeso da un legale.

Per queste ragioni la Corte ha deciso all'unanimità che vi era stata violazione dell'art. 6 da parte dell'Olanda.

Sulla stessa falsa riga è il caso *Lala c. Olanda*¹⁸. Il ricorrente nel novembre del 1986 era stato condannato in contumacia a quattro settimane di reclusione per falsificazione di documenti, in quanto aveva nascosto i guadagni derivanti da un'attività lavorativa per continuare a godere dell'indennità di sicurezza sociale. Due delle quattro settimane di reclusione venivano, quindi, sostituite da un periodo di tre anni di libertà condizionata, purchè egli collaborasse al rimborso di ciò che aveva ricevuto ingiustamente.

Il condannato è ricorso alla Corte d'Appello dell'Aja. Secondo quanto affermato dal suo avvocato, egli non si era presentato in udienza, perché, dovendo ancora pagare una multa ed essendo impossibilitato a farlo, rischiava di essere arrestato per scontare il periodo di detenzione di cui era passibile in caso di mancato pagamento. La Corte ha considerato l'imputato contumace e lo ha condannato ad una pena detentiva di due settimane anziché di quattro.

L'avvocato del ricorrente ha, quindi, presentato appello alla Corte di Cassazione sulla base di due motivazioni: a) la Corte d'Appello non gli aveva permesso di parlare per ultimo, come richiesto dalla legge; b) la Corte, non solo non gli aveva permesso di condurre la difesa del suo cliente, ma l'organo giudiziario aveva omesso di determinare se l'assenza dell'imputato fosse determinata da una ragione legittima ed imperiosa, nel qual caso il suo avvocato avrebbe dovuto essere autorizzato a difenderlo.

La Corte di Cassazione ha sostenuto che, nel caso in cui l'imputato non compaia, è necessario che l'avvocato di quest'ultimo dichiari alla Corte di voler agire in nome del suo cliente nonostante la sua assenza, altrimenti l'organo giudiziario non è tenuto a sopporre tale volontà. Poiché dagli atti del procedimento in questione non risultava la suddetta dichiarazione, la Corte d'Appello non era tenuta a permettere al legale di agire in difesa del suo cliente.

Lala ha presentato ricorso alla Corte europea per violazione dell'art. 6 affermando che punire la sua assenza, dovuta al ragionevole timore di essere arrestato, con la negazione del diritto ad essere difeso da un legale, era una sanzione sproporzionata.

La Corte, dopo aver riaffermato quanto detto nella sentenza Pellodoah in relazione all'equità del processo, dichiara di non poter accettare quanto affermato dal Governo olandese relativamente al fatto che l'avvocato difensore del ricorrente non aveva manifestato la volontà di

¹⁸ *Lala c. Olanda* ECHR series A 297-A del 22 settembre del 1994.

agire in nome del suo cliente, poiché tutti hanno diritto ad essere difesi e tale diritto, affinché sia effettivamente realizzato, non può dipendere dal soddisfacimento di condizioni eccessivamente formalistiche.

La Corte ha così riconosciuto, per otto voti contro uno, la violazione dell'art. 6 da parte dell'Olanda, con sentenza resa il 23 agosto 1994.

2.3. Belgio

Nel dicembre del 1992 Nicole Van Geyseghem¹⁹ è stata condannata in contumacia dal Tribunale di Bruxelles ad una pena detentiva di quattro anni di reclusione ed al pagamento di una multa di 180.000 franchi belgi per importazione di droga dal Brasile. In secondo luogo ne è stato ordinato l'arresto immediato nel timore che la donna potesse sottrarsi alla giustizia. La Van Geyseghem si è opposta a tale pronuncia ed ha partecipato all'udienza di fronte al Tribunale di Bruxelles il quale ha modificato la precedente decisione condannandola a tre anni di reclusione ed al pagamento di un'ammenda di 60.000 franchi belgi. Inoltre, ha deciso che non era necessario ordinare il suo arresto immediato poiché non c'era motivo di temere che essa cercasse di sottrarsi alla giustizia.

La ricorrente ed il Procuratore hanno adito la Corte d'Appello di Bruxelles davanti alla quale l'imputata non è comparsa e non ha neppure chiesto al proprio avvocato di rappresentarla. Nel giugno del 1993, decidendo in assenza dell'imputata, la Corte ha confermato la decisione presa in primo grado ed ha ordinato l'immediato arresto della condannata perché vi erano fondate ragioni per temere che cercasse di sottrarsi all'esecuzione della pena, sia per l'importanza di quest'ultima sia perché essa non si era presentata davanti ai giudici.

Nell'appello che ne è seguito, la Van Geyseghem si è fatta rappresentare da un avvocato che ha sostenuto la prescrizione dell'azione pubblica, prescrizione intervenuta tra la data della sentenza contumaciale ed il momento in cui l'opposizione doveva essere trattata dalla Corte d'Appello. La Corte ha impedito all'avvocato della ricorrente di agire in sua rappresentanza ed ha dichiarato la domanda d'appello nulla perché la ricorrente non aveva partecipato all'udienza fissata per lei senza addurre alcuna situazione di forza maggiore che potesse giustificare l'assenza.

Il successivo appello alla Corte di Cassazione, fondato sul fatto che l'ostacolo opposto da parte della Corte d'Appello a che l'avvocato svolgesse la sua azione difensiva violava i diritti di difesa e l'art. 185 del c.p.p.²⁰, è stato respinto perché la prescrizione non è né un'eccezione né un fatto estraneo al merito del caso, elementi richiesti dall'art. 185 del c.p.p. per permettere la rappresentanza del legale.

La Corte europea, cui la Van Geyghesem ha fatto ricorso, ha ricordato che, se la presenza dell'imputato al processo è di fondamentale importanza sia per il suo diritto ad essere ascoltato sia per la necessità di verificare quanto dichiarato da lui e dai testimoni, è altrettanto

¹⁹ *Van Geyseghem c. Belgio* ECHR sent. n. 26103/95 del 21 gennaio 1999.

²⁰ L'art. 185 del c.p.p. belga stabilisce la possibilità per l'imputato di essere rappresentato da un legale in un procedimento riguardante solamente un'eccezione o un fatto estraneo al merito del caso.

importante, per la giustizia e l'equità del processo, che siano garantiti effettivamente i suoi diritti di difesa. Anzi, quest'ultimo interesse prevale sul primo.

D'altra parte, l'organo giurisdizionale europeo afferma di non poter condividere quanto sostenuto dal Governo belga relativamente al fatto che nei casi Lala e Pelladoah sarebbe stata decisiva la mancanza nel sistema olandese della possibilità per il condannato in contumacia di opporsi alla sentenza, poiché questa considerazione era secondaria. Infatti, ciò che è rilevante nella decisione considerata è che il diritto di ognuno ad essere difeso non viene meno neppure nel caso in cui un imputato non sia presente al processo. Eccezioni a tale diritto non possono essere poste per scoraggiare assenze ingiustificate. Di conseguenza, la Corte di Bruxelles avrebbe dovuto permettere all'avvocato dell'imputata di agire come suo difensore.

In base a tali considerazioni la Corte è giunta alla decisione, per 16 voti favorevoli ed uno contrario, che vi era stata violazione dell'art. 6 della Convenzione da parte dello Stato belga. La sentenza è stata emessa il 21 gennaio del 1999.

Piuttosto recente è il caso *Da Luz Domingues Ferreira*²¹. Il ricorrente, cittadino belga, dopo essere stato condannato sia in Belgio che in Francia per sfruttamento della prostituzione e aver scontato le pene, nel 1994 veniva condannato dal Tribunale a quattro anni di reclusione per induzione alla prostituzione, sfruttamento della prostituzione, traffico di stupefacenti, minacce e rapina. Il ricorrente, che inizialmente ha partecipato al procedimento, non era presente il giorno della sentenza ed il Tribunale, basandosi sulle requisitoria del pubblico ministero, ha ordinato la sua immediata incarcerazione per timore che si sottraesse alla giustizia.

Il ricorso presentato dall'avvocato difensore alla Corte d'Appello di Liegi, a cui Ferreira non prese parte perché detenuto in Germania e perché, a suo dire, informato indirettamente della data dell'udienza, non andava a buon fine dal momento che il 30 giugno 1994 il tribunale confermava la sua colpevolezza portando la pena a sei anni di reclusione. Tramite una lettera al Procuratore generale del Tribunale di Liegi, il ricorrente presentava opposizione alla decisione della Corte d'Appello, ma le autorità hanno affermato di non aver mai ricevuto tale missiva.

Nel frattempo egli veniva condannato anche in Germania e, dopo aver scontato la pena, si trasferiva in Lussemburgo le cui autorità, su richiesta di quelle belghe, estradavano il Ferreira il 16 settembre 1998. Il ricorrente presentava, quindi, ricorso contro la sentenza del 30 giugno 1994 ma la corte d'appello lo dichiarava irricevibile dal momento che il ricorrente aveva avuto notifica della sentenza il 4 agosto 1994 e non si trovava nell'impossibilità assoluta di presentare il ricorso dal momento che avrebbe potuto chiedere l'intervento dei suoi difensori tedeschi o belgi. Poiché anche il ricorso alla Corte di Cassazione veniva rigettato, Ferreira adiva la Corte europea per violazione dell'art. 6 par. 1 e 3 della CEDU per essere stato giudicato in contumacia e per non essersi visto riconoscere il diritto a presentare ricorso contro la sentenza contumaciale.

Nella sua decisione tale organo, ha ribadito che la presenza dell'imputato al procedimento è di capitale importanza e che una sentenza in assenza di esso non è di per sé incompatibile con l'art. 6 della Convenzione. Considerando i fatti, veniva in rilievo che

²¹ *Da Luz Domingues Ferreira c. Belgio* ECHR sent. N. 50049/99 del 24 maggio 2007.

l'imputato era a conoscenza dello svolgimento del processo di appello nei suoi confronti e che non ha fatto nulla per cercare di ovviare all'impossibilità a partecipare al procedimento a causa della sua detenzione in Germania. Quindi, considerando che non ci si trovava di fronte ad un caso in cui l'imputato non era stato informato del procedimento nei suoi confronti o in cui era stato negato il diritto a farsi rappresentare da un legale, la Corte ha ritenuto che l'assenza dell'imputato davanti alla Corte d'Appello di Liegi e la sua condanna in contumacia non rappresentavano una violazione della Convenzione. Diverse sono state, invece, le conclusioni per quanto riguarda l'irricevibilità del ricorso. La Corte ha infatti riaffermato il principio per cui un condannato in contumacia che non ha rinunciato in maniera chiara al suo diritto ad essere presente al procedimento deve poter ottenere un nuovo processo in sua presenza. Nel caso di specie, il ricorrente aveva mostrato la sua volontà di non rinunciare al diritto suddetto attraverso la missiva inviata al Procuratore generale del Tribunale di Liegi il giorno stesso in cui gli è stata notificata la sentenza d'appello. Inoltre, il fatto che una missiva non sia un mezzo ammesso dalla legge per presentare ricorso non è un argomento sufficientemente rilevante per negare l'ammissibilità dello stesso tanto più che Ferreira non era stato informato delle formalità da rispettare. La Corte ha, di conseguenza, ravvisato la violazione dell'art. 6 par. 1 della CEDU.

2.4. Svizzera

Il caso *Medenica c. Svizzera*²², deciso dalla Corte Europea nel giugno del 2001, si differenzia dai precedenti perché non è stata ravvisata alcuna inadempienza alla Convenzione. Il protagonista, medico all'Ospedale Cantonale di Ginevra, era responsabile, data la sua origine, delle relazioni tra l'ospedale e la Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia e della cura dei pazienti jugoslavi. A seguito dell'accusa di aver causato sostanziose perdite alle istituzioni sociali jugoslave con la complicità di un funzionario del consolato della Repubblica di Jugoslavia, nel 1982 Medenica veniva arrestato per frode, intimidazione e falsificazione di documenti. Due anni dopo, dietro il pagamento di una cauzione, egli si trasferiva negli Stati Uniti dove acquisiva la cittadinanza americana ed riprendeva a svolgere la professione medica, specializzandosi nel trattamento di particolari forme di cancro.

Nel marzo del 1989 si svolgeva la prima udienza del processo durante la quale l'imputato ha dichiarato di voler essere presente al processo.

Frattanto, uno dei pazienti del ricorrente richiedeva alla Corte federale del Sud Carolina di imporre al medico di continuare a curarlo e di non lasciare gli Stati Uniti fino a quando non potesse essere sostituito da un suo collega. Egli affermava infatti che la sua vita sarebbe stata in pericolo se ci fosse stata un'interruzione nella somministrazione delle cure.

Di fronte alla Corte federale il Dott. Medenica ha affermato di non conoscere alcun medico che fosse in grado di sostituirlo nella terapia del paziente in questione e che la procedura in Svizzera, dove rischiava la pena di morte, non garantiva all'imputato nè la possibilità di consultare le prove raccolte contro di lui nè un vero e proprio contraddittorio.

²² *Medenica c. Svizzera* ECHR sent. n. 20491/92 del 14 giugno 2001.

La Corte statunitense ha, quindi, emesso un ordine di restrizione che proibiva al ricorrente di lasciare il territorio degli Stati Uniti e gli ordinava di consegnare il passaporto.

Nell'aprile del 1989 il Presidente della Corte d'Assise di Ginevra decideva di non aggiornare il processo affermando che l'imputato era assente senza un buon motivo poiché la sua assenza non era dovuta a ragioni al di fuori del suo controllo. Al contrario, la sentenza americana si era basata essenzialmente sulle testimonianze dei pazienti dell'imputato, testimonianze che non avevano alcun valore scientifico, ed era stata emessa dalla Corte federale del Sud Carolina, dove l'imputato aveva il supporto di personalità molto influenti.

Infine, la decisione in questione gli era così favorevole nei suoi confronti che egli non aveva presentato appello contro di essa pur avendone la possibilità.

Mentre il procedimento continuava in Svizzera in sua assenza, l'imputato ha presentato un ricorso contro l'ordine restrittivo nei suoi confronti, affermando che esso violava il Quinto e Sesto Emendamento della Costituzione americana, attinenti alla libertà personale ed ai diritti dell'accusato. La Corte federale ha, quindi, informato il ricorrente di non poter considerare la questione prima di trenta o sessanta giorni.

Poco dopo, la Corte d'Assise di Ginevra ha condannato l'imputato in contumacia a quattro anni di reclusione e al pagamento di un milione di franchi svizzeri quale risarcimento per il danno connesso ai reati di cui egli era stato riconosciuto colpevole.

Medenica ha presentato ricorso contro la condanna in contumacia affermando che la sua assenza era stata dovuta a motivi che andavano al di là della sua volontà. La Divisione penale della Corte di giustizia ha respinto tale ricorso ricordando che, in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione di Ginevra, possono essere considerati motivi validi per ammettere l'assenza dell'imputato tutti quelli che vanno al di là della sua volontà, quali la malattia, l'ignorare l'esistenza dell'inchiesta o del proseguimento del procedimento e ogni altro caso di forza maggiore. In questo caso il processo si è svolto cinque anni dopo il rilascio dell'imputato il quale, quindi, avrebbe avuto tutto il tempo per trasmettere a qualcun altro le sue conoscenze mediche, cosa che egli, colpevolmente, non ha fatto.

In secondo luogo, egli aveva presentato troppo tardi il ricorso contro la decisione del giudice statunitense, impedendo, così, per ragioni di tempo, che l'eventuale accettazione del ricorso potesse cambiare il corso degli eventi. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorrente avesse contribuito significativamente a creare le condizioni che avevano ostacolato la sua presenza al processo in Svizzera.

Ne è seguito il ricorso di Medenica al Tribunale Federale per violazione del suo diritto ad essere ascoltato, a partecipare al processo, alla parità delle armi ed all'equità del giudice. Nel dicembre del 1993 il Tribunale ha respinto l'appello affermando che l'art. 6 della Convenzione non proibisce che il processo si svolga in assenza dell'imputato se quest'ultimo sceglie di non partecipare o è assente per propria colpa. L'organo giudiziario ha ritenuto che il ricorrente avesse fornito informazioni non esatte alle autorità americane circa il procedimento in Svizzera, in particolare affermando che era stato detenuto illegalmente e che temeva di essere condannato

a morte, allo scopo di ottenere una sentenza che lo mettesse nell'incapacità di presentarsi al processo.

Inoltre, il Tribunale ha notato che se l'imputato avesse presentato ricorso alle autorità statunitensi, tale appello avrebbe avuto buone possibilità di riuscire poiché la decisione era contro l'interesse pubblico e contro il buon senso.

Considerando tutto ciò, il Tribunale ha riconosciuto che la Corte di Cassazione non aveva agito arbitrariamente.

Dopo l'arresto all'aeroporto di Monaco e l'extradizione in Svizzera nel 1995, Medenica ha presentato ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo lamentando una violazione dell'art. 6 della CEDU a causa della condanna contumaciale da parte della Corte di Assise di Ginevra. Il ricorrente ha affermato che la sua assenza al processo non era a lui imputabile perchè aveva risposto in coscienza alle domande che l'autorità giudiziaria americana gli aveva posto.

Relativamente al tempo trascorso prima che venisse presentato ricorso contro la decisione dei giudici americani, il ricorrente ha affermato di essere stato informato dal suo avvocato che non era possibile agire prima della pronuncia delle autorità svizzere. D'altra parte, queste ultime non sono intervenute in alcun modo nel procedimento svoltosi negli Stati Uniti e non hanno neppure sfruttato il tempo a loro disposizione per svolgere osservazioni sul contenuto dell'ordine restrittivo.

Il Governo, da parte sua, ha affermato che l'assenza dell'imputato era attribuibile alla sua condotta di fronte alla Corte americana. Infatti, era difficile credere che, in tutti gli USA, fosse l'unico medico in grado di curare il paziente in questione, tanto più che tale Paese è all'avanguardia nella ricerca contro il cancro ed è poco plausibile che il ricorrente non fosse mai andato in vacanza o non avesse mai viaggiato per partecipare a convegni.

D'altra parte, era innegabile che la Corte statunitense fosse stata influenzata dalle affermazioni sui caratteri del processo in Svizzera, vale a dire mancanza del contraddittorio e possibilità che l'imputato fosse condannato a morte.

Infine, il fatto che il ricorso contro la decisione delle autorità americane non fosse stato tempestivo dimostrava che il ricorrente dava poca importanza al suo obbligo di partecipare al processo.

La Corte europea, per cinque voti contro due, ha affermato che non vi era stata violazione dell'art. 6 della CEDU poiché il ricorrente aveva contribuito a creare le circostanze che gli hanno impedito di essere presente al processo. Di conseguenza, la condanna in contumacia ed il rifiuto di svolgere un altro processo a cui Medenica potesse partecipare non hanno rappresentato una sanzione sproporzionata.

3. Cenni conclusivi

Dall'analisi delle precedenti sentenze si desume che la Corte europea dei diritti dell'uomo non considera il processo in contumacia di per sé incompatibile con il diritto all'equo processo stabilito dall'art. 6 della Convenzione europea, purché vi sia una rinuncia inequivocabile da parte dell'imputato al diritto di partecipare al procedimento. Perché la

condanna in contumacia non violi il suddetto articolo è, d'altra parte, necessario che al condannato contumace, che non abbia espresso tale rinuncia inequivocabile o che non abbia avuto conoscenza del processo nei suoi confronti, sia garantita la possibilità di ottenere una nuova valutazione in sua presenza del merito, in fatto e diritto, delle accuse rivoltegli.

Il disegno di legge n. 17 del 21 febbraio 2005 convertito dalla legge n. 60 del 22 aprile 2005 ha novellato l'art. 175 del nostro c.p.p. per cercare di adeguarsi a quanto richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, soprattutto per ciò che attiene al diritto del condannato in contumacia a vedere rivisto il merito delle accuse rivoltegli²³, anche se permangono molti dubbi riguardo all'effettivo adeguamento del nostro processo contumaciale alle direttive della Corte europea.

²³ In Italia non si è mai posto il problema della negazione del diritto per il contumace ad essere rappresentato da un avvocato di sua scelta o nominato d'ufficio.